

Pubblicato il 08/07/2022

N. 00321/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00670/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2022, proposto da -OMISSIS- Soc. coop. a r. l., in persona del legale rappresentante p. t., e dal Sig. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Sperduto, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vieste, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

dei seguenti atti: 1) l'ordinanza n. 126 del 13.04.2022 del Comune di Vieste notificata alla -OMISSIS- soc. coop a r. l., con la quale è stata revocata l'autorizzazione n. 09 del 13.10.2016 per il servizio di NCC; 2) tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati anteriori e conseguenti ivi compreso il verbale n. 254 del 10.5.2021 prot. n. 3239/PL; con condanna del Comune di Vieste a rinnovare l'autorizzazione n. 9/2016

per l'anno 2022; ed al risarcimento dei danni subiti da -OMISSIS-per lucro cessante da quantificarsi in via equitativa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Premesso che il sig. -OMISSIS-, il quale agisce in proprio e nella qualità di legale rappresentante della cooperativa -OMISSIS-, impugna la revoca dell'autorizzazione n. 09 del 13.10.2016, rilasciata dal Comune di Vieste per il servizio di noleggio con conducente;

Considerato che il provvedimento restrittivo in esame si fonda su di una pluralità di ragioni e, segnatamente: a) l'accertata mancanza della rimessa a servizio dell'attività; b) la sussistenza di segnalazioni relative all'esercizio abusivo dell'attività in territorio extra-comunale; c) la violazione dell'art. 13 del Reg. comunale di disciplina delle attività di NCC, nella parte in cui è stata omessa la tempestiva segnalazione del cambio di recapito e di rimessa; d) la circostanza per cui la licenza, conferita dal -OMISSIS- alla Coop, non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;

Ritenuto che, ad un sommario esame tipico dell'incidente cautelare, il ricorso presenta apprezzabili elementi di fondatezza, in quanto: a) la violazione concernente la mancanza di una rimessa all'indirizzo indicato

dal ricorrente sembra essere frutto di un equivoco in merito all'effettiva collocazione di un garage in via Dante Alighieri, n. 34; b) i casi di abusivo esercizio dell'attività in territorio extra-comunale non risultano adeguatamente comprovati; c) la licenza che il -OMISSIS- ha conferito, a fini di utilizzo, alla Soc. Coop. -OMISSIS-, non è oggetto di ritrasferimento al conferente conseguente a recesso del socio dalla Coop;

Ritenuto, ancora, che appare sussistente anche il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile nella sfera giuridica del -OMISSIS-, data l'irrimediabile perdita della *chance* di proseguire nella propria attività di NCC;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'esecutività dei provvedimenti impugnati.
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 febbraio 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO